

CLASSIFICAZIONE CLIENTELA

1. CLIENTI

Secondo la nuova normativa per “cliente” si intende ogni persona fisica o giuridica alla quale l’intermediario presta servizi di investimento e/o servizi accessori.

Sono poi indicate le tre principali categorie nelle quali è classificata la clientela:

- a) clienti professionali;
- b) controparti qualificate;
- c) clientela al dettaglio.

1.1. Clienti professionali

Un cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

La Banca distingue nell’ambito della clientela professionale:

- a) i clienti professionali di diritto;
- b) i clienti professionali su richiesta.

1.1.1. Clienti professionali di diritto

Sono considerati clienti professionali di diritto i soggetti di cui al sotto riportato elenco (qualora non rientrino nella categoria delle controparti qualificate - v. infra-punto 1.2):

1) I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

- a) banche;
- b) imprese di investimento;
- c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- d) imprese di assicurazione;
- e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- i) altri investitori istituzionali;
- j) agenti di cambio.



2) Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- a) fatturato netto: 40.000.000 euro;
- b) fondi propri: 2.000.000 euro;
- c) totale di bilancio: 20.000.000 euro.

3) Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie.

4) I soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione.

1.1.2. Clienti professionali su richiesta

È previsto che soggetti diversi da quelli classificati come professionali di diritto possano essere trattati come professionali qualora ne facciano espressa richiesta scritta.

Tale possibilità è concessa solo dopo che la Banca abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Non è consentito presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle dei "clienti professionali di diritto".

La disapplicazione delle norme di condotta è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Nel corso della valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Possono **rinunciare alle protezioni** previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:



- i clienti devono comunicare per iscritto all'intermediario che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- l'intermediario deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Spetta ai **clienti professionali** informare il prestatore del servizio di eventuali **cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione**. Se tuttavia l'intermediario constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.

1.2. Controparti Qualificate

Sono controparti qualificate alcuni dei clienti professionali (v. infra) quando ad essi siano prestati uno o più dei seguenti servizi d'investimento:

- a) ricezione e trasmissione ordini;
- b) negoziazione in conto proprio;
- c) esecuzione ordini.

Prima di poter essere riconosciute come controparti qualificate dalla Banca e prima della prestazione a loro favore dei descritti servizi, la Banca deve ottenere la conferma esplicita dell'accettazione di tale classificazione e delle conseguenze che ne derivano relativamente alla minore tutela del cliente. Da un punto di vista soggettivo possono ottenere la classificazione di Controparte Qualificata i clienti elencati nell'art. 6, comma 2 - quater lettera d), nn. 1), 2), 3) e 5) del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 (T.U.F.):

- 1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Testo Unico Bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico Bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- 2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- 3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
- 4) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea;



ERSEL

- 5) le altre categorie di soggetti privati individuati con Regolamento della Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva 2004/39/CE e alle relative misure d'esecuzione.

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere in via generale di essere trattato come un cliente professionale ovvero come un cliente al dettaglio. Tale richiesta è comunque soggetta al consenso della Banca.

1.3. Clienti al dettaglio

I clienti al dettaglio vengono individuati in maniera residuale, costituendo quei soggetti che non è possibile classificare in alcuna delle due precedenti categorie.

Ad essi, in quanto non si tratta di clientela professionale, né controparti qualificate, è associato il maggior livello di tutela previsto dalla normativa.

ERSEL S.P.A.

Piazza Solferino 11, 10121 Torino, T +39 011 55201, F +39 011 5520334

Capitale sociale € 50.000.000 i.v., Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA 11894590154

Banca iscritta all'Albo delle Banche n. 5573, Cod. ABI 03258,

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

Società Capogruppo del Gruppo Bancario Ersel

www.ersel.it